

L'OPINIONE

Postilla alla Prolusione di Vincent Lamanda

di TERESA-ANGELA CAMELIO

Come è nel suo stile, il Primo Presidente della Corte di cassazione francese, Vincent Lamanda, durante la conferenza organizzata dalla Scuola Superiore di Studi Giuridici S. Anna di Pisa e dall'associazione Euremperius il 14 dicembre 2010 dal titolo «*Il ruolo della corte di cassazione francese nella costruzione del diritto*» ha saputo condensare, nelle quindici pagine che questa rivista ha il privilegio di pubblicare, un magistrale compendio di storia del diritto e di scienza giuridica, che, al di là dell'argomento oggetto di specifica analisi -la funzione di nomofilachia della corte di cassazione- offre spunti di straordinaria attualità -senza mai abbandonare l'equilibrio dei concetti e la misura del linguaggio- per quel che riguarda il principio della separazione dei poteri.

La storia della lenta e complessa costruzione della corte di cassazione francese è, nel contempo, la premessa ed il punto di arrivo della prolusione di Vincent Lamanda.

In particolare, l'involuzione dell'antenato «*conseil des partis*», autoinvestitosi delle funzioni di «*guardiens vigilants des lois du Royaume*» utilizzando *les arrêts de règlement* -in realtà usurpando poteri legislativi e politici non loro riconosciuti- rappresenta la premessa maggiore di un sillogismo che ha la sua premessa minore nel riferimento alla funzione di controllo prioritario successivo recentemente attribuito dalla legge alla Corte costituzionale, rispetto alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e come conseguenza un possibile, quanto inammissibile, ritorno alle origini.

La problematica del «diritto vivente» ed i contrasti fra le due Corti, in proposito, non sono mancati neppure in Italia ⁽¹⁾.

Se si esamina la rassegna della giurisprudenza del massimario della Corte di cassazione italiana -anno 2010- e si analizzano i casi in cui la Corte Suprema è espressamente menzionata come «diritto vivente», non vi è alcun dubbio che sia questa proprio questa la funzione della Corte di cassazione: la Corte di legittimità non ha la funzione di enunciare "verità" mediante la correzione degli "erro-

⁽¹⁾ Cfr. Corte Suprema di Cassazione, Rel. nn. 8 e 9 /2004, Ric. Pezzella Francesco R.G. 38633/2003

ri", bensì di essere la sede in cui i diversi orientamenti giurisprudenziali confluiscono per la ricerca di un confronto diretto all'affermazione dei fondamentali valori di civiltà giuridica. È in questa prospettiva di pluralismo che si intravede l'affascinante proiezione dinamica della funzione di nomofilachia il cui obbiettivo, di sicuro rilievo costituzionale, è la prevedibilità delle decisioni.

Un obbiettivo da realizzare attraverso la composizione degli opposti indirizzi giurisprudenziali: una sintesi da ricercare in un sistema non più governato solo da fonti interne ma anche da quelle sopranazionali.

Premesso il riferimento al nostro diritto continentale, ed alle diverse implicazioni che ne derivano in ordine al principio dello «*stare decisis*», rispetto ai sistemi di *common-law*, l'ampio panorama giurisprudenziale francese offerto da Vincent Lamanda offre, per molti spunti, alcuni esempi che da parte nostra, la Corte di cassazione italiana ha egualmente affrontato.

Più che comprensibile è la preoccupazione, la rappresentata nella parte finale del *récit*.

Sino ad oggi non esisteva in Francia il controllo successivo prioritario di costituzionalità. Oggi (2), la Corte costituzionale può, attraverso un ricorso che qualunque cittadino può presentare, essere investita della QPL della legge e, della sua interpretazione che sino a quel momento, la Corte Suprema, «diritto vivente», ha fornito.

Il sillogismo è compiuto: per Vincent Lamanda potrebbe essere un ritorno *aux arrêts des règlements des conseils des partis*.

Al di là del problema specifico, come sopra ho premesso, il discorso merita una riflessione ben più ampia, sfociando sull'ammissibilità dell'influenza di un controllo esterno (qualun-

(2) Cfr. Loi organique 2009-1523 del 10 dicembre 2009 Tout justiciable peut, depuis le 1er mars 2010, soutenir, à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative comme judiciaire, "qu' une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit", en application de l'article 61-1 de la Constitution.

L'OPINIONE

que ne sia l'origine) di natura politica su altro organo (non potere!) con autonome funzioni.

Se si considera la pericolosa deriva oggi rappresentata dal «neoliberalismo giuridico», dall'esigenza di efficienza che scardina lo stesso concetto di ordine giuridico, che sostituisce la giustizia negoziata alla giustizia «resa» dal giudice, che annulla i tempi e i sacri riti del processo in favore di una giustizia «immediata», economicamente vantaggiosa in forza di un «rischio calcolato» ed un risultato apprezzabile che sfocia in un accordo fra le parti, la Corte di cassazione rappresenta, oggi, il solo organo di giustizia che veramente, occorre tutelare, quasi fosse una specie protetta.

Il giudice postwestfaliano si occupa di morale, politica, religione.

Da vent'anni a questa parte, per vari motivi, la domanda di giustizia si è estesa ad un'infinità di campi, sino ad allora inesplorati e soprattutto, non sempre rientranti nella competenza dei giudici.

Di fronte alla domanda, però, il giudice non può restare passivo, negare la sua risposta. Le risposte sono molteplici.

Compito della Corte, a questo punto, è mettere ordine, creare un indirizzo, creare il «diritto vivente».

Per dare risposta ai grandi temi (dalla bioetica alle unioni omosessuali) la Corte Suprema ha bisogno tuttavia, a mio avviso, di un canale preferenziale, parallelo a quello della giustizia «negoziata», che conservi il carattere «sacrale», con i suoi riti, con i suoi tempi... e soprattutto immune da interferenze esterne.